



ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI DI VENEZIA

DELIBERAZIONE N 317/2024

Il Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia riunito nella seduta del 16.12.2024 e così composto:

		presente	assente
Presidente	Dr. Giovanni Leoni	X	
Segretario	Dr. Paolo Sarasin	X	
Vicepresidente	Dr. Maurizio Scassola		X
Tesoriere	Dr. Gabriele Crivellenti	X	
Presidente CAO	Dr. Nicolin Giuliano	X	
Consiglieri	Dr. Stefano Berto	X	
	Dr. Francesco Bortoluzzi		X
	D.ssa Morena Corradini		X
	Dr. Simeone Fabris	X	
	Dr. Gabriele Gasparini		X
	D.ssa Cristina Mazzarolo		X
	Dr.ssa Martina Musto		X
	Dr. Roberto Parisi	X	
	Dr. Enrico Peterle	X	
	Dr. Mauro Poggi	X	
	Dr. Andrea Schiavon	X	
	Dr. Andrea Zornetta	X	

VISTI:

il Regolamento amministrativo dell'Ente entrato in vigore il 9.07.96;

il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione n. 283 del 27.11.2023;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

l'art.17 del d.lgs. 36/2023, il quale dispone che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

RICHIAMATA

la deliberazione dell'Assemblea degli iscritti del 7.12.2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025.

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento del l'incarico di RSPP con redazione DVR per la sede dell'Ordine – sita in Via Mestrina, 86 Madre (Ve) per il quadriennio 2025-2028;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta,

ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento del servizio di pulizia della sede dell'Ordine le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

Fine che con il contratto si intende perseguire il relativo oggetto: incarico di RSPP con redazione DVR per la sede dell'Ordine secondo il seguente capitolato:

- servizio di gestione della sicurezza sul lavoro della Vs. sede per il quadriennio 2025-2028, in particolare l'offerta riguarda l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi con rispettivi allegati.
- Per ogni sopralluogo o riunione supplementare rispetto a quanto sopra indicato, il costo per singola prestazione è di € 200,00 + Iva.

- **Importo complessivo del contratto:** euro 1.200 + IVA (1.464 IVATO)

- **Forma del contratto:** ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- **Modalità di scelta:** del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

- **Clausole ritenute essenziali:** quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

CONSIDERATO che il servizio deve svolgersi nel rispetto del Decreto 24 settembre 2021 del Ministero della transizione ecologica che aggiorna i criteri ambientali *minimi* per l'affidamento del servizio di l'incarico di RSPP con redazione DVR per la sede dell'Ordine.

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo

interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

che il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: **CCNL – Per lavoratori dipendenti con ruolo di RSPP/ASPP e HSE Manager in vigore dal 20 ottobre 2023.**

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che questo Ordine è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

PRECISATO che:

in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che in data 15.11.2024 a mezzo PEC - è stata richiesta offerta per l'affidamento ai seguenti operatori economici:

1) Studio Sistema Lavoro S.r.l. con sede legale a Mestre (VE) alla Via Calabria n.80/A P. IVA e C.F. 04194570273

2) STUDIO CIESSE S.R.L. con sede legale a Mestre (VE) alla via VIA CALABRIA, 80/A P.IVA/C.F. 03966350278

VISTE le offerte ricevute dai seguenti operatori economici:

DITTA	OFFERTA
Studio Sistema Lavoro S.r.l. con sede legale a Mestre (VE) alla Via Calabria n.80/A P. IVA e C.F. 04194570273	366,00 ivati annui

--	--

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare alla ditta Studio Sistema Lavoro S.r.l. con sede legale a Mestre (VE) alla Via Calabria n.80/A P. IVA e C.F. 04194570273 le attività in parola per un importo di € 1.200,00 + IVA come per legge, per un totale complessivo di euro 1.464,00, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta Studio Sistema Lavoro S.r.l. con sede legale a Mestre (VE) alla Via Calabria n.80/A P. IVA e C.F. 04194570273 per un importo pari a 1.200,00, oltre Iva come per legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI AUTORIZZARE L'IMPEGNO ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità: 2025

Titolo 01

Categoria 05

Capitolo: 004

Descrizione: Consulenza varia

Importo: € 366

Esercizio finanziario di esigibilità: 2026

Titolo 01

Categoria 05

Capitolo: 004
Descrizione: Consulenza varia
Importo: € 366

Esercizio finanziario di esigibilità: 2027

Titolo 01
Categoria 05
Capitolo: 004
Descrizione: Consulenza varia
Importo: € 366

Esercizio finanziario di esigibilità: 2028

Titolo 01
Categoria 05
Capitolo: 004
Descrizione: Consulenza varia
Importo: € 366

Responsabile unico del procedimento Dott.ssa Carli Carla.

IL SEGRETARIO
dott. Paolo Sarasin

IL PRESIDENTE
dott. Giovanni Leoni